



**Allegato B**

**Dichiarazione relativa all'obbligo di diligenza del Cantone aderente o del Comune da esso delegato e dell'incaricato della protezione dei dati per il servizio di consultazione ASSA per il controllo degli assicurati presso il Centro TeA**

In conformità a quanto disposto al punto 3, il Cantone aderente, il Comune da esso delegato o il suo gestore nonché l'incaricato responsabile della sicurezza del controllo degli assicurati ASSA presso il Centro TeA rispettano le seguenti disposizioni per l'utilizzazione:

1. Il servizio di consultazione TeA è protetto da password. Il responsabile presso l'autorità aderente adotta gli opportuni provvedimenti per impedire che persone o istituzioni non autorizzate accedano al servizio di consultazione del Centro TeA tramite l'account utente del Cantone o il certificato digitale.
2. Il controllo degli assicurati Centro TeA può essere utilizzato soltanto dalla persona responsabile dell'autorità aderente o, per suo incarico, dai suoi dipendenti.
3. I dati del servizio di consultazione TeA possono essere utilizzati dalla persona responsabile dell'autorità aderente e dei suoi dipendenti solo allo scopo previsto, ossia per verificare se gli assicurati ottemperano all'obbligo assicurativo (articolo 6 LAMal) e per la riduzione dei premi (articolo 65 LAMal).

  1. È fatto divieto all'autorità aderente, ai responsabili della sicurezza e ai loro dipendenti di vendere o trasmettere ad altri i dati del controllo degli assicurati.
  2. La persona responsabile dell'autorità aderente garantisce che i dipendenti rispettano le disposizioni per l'utilizzazione su indicati e a tale scopo adotta gli opportuni provvedimenti di sicurezza. L'incaricato della sicurezza conferma per iscritto o per via elettronica l'adempimento.
  3. È fatto obbligo di rispettare il segreto come specificato dall'articolo 33 LPGa, dalle prescrizioni della LAMal e della legge sulla protezione dei dati e relativa ordinanza (in particolare gli articoli 8 e 9 OLPD).
  4. Occorre informare i dipendenti sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo del segreto e della protezione dei dati.
  5. Bisogna impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni in cui sia possibile prendere visione dei dati degli assicurati.
  6. L'incaricato della protezione dei dati del Centro TeA e dell'assicuratore sono autorizzati a verificare i provvedimenti attuati a protezione dei dati (articolo 22 capoverso 2 OLPD).
  7. Le eventuali infrazioni da parte dell'autorità aderente vengono risolte giuridicamente direttamente tra la ditta SASIS SA e il Cantone o il Comune interessato.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e attenersi alle disposizioni della presente dichiarazione.

Luogo e data: .....

Cantone: .....

Autorità: .....

Persona responsabile: .....

Cognome e nome: .....

Funzione: .....

Firma: .....